

TRIBUNALE DI MILANO – SEZIONE LAVORO

Ricorso *ex art. 414 c.p.c.*

con richiesta autorizzazione alla notifica *ex art. 151 c.p.c.* mediante

pubblicazione sul sito del MIUR

per la sig.ra **LANZAROTTO Gabriella**, nata a Palermo il 4.11.1978 C.F. LNZGRL78S44G273K), elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale degli Avv.ti Luigi SERINO - Studio Legale Romano, sito in Roma via Valadier n. 43, (C.F.: SRNLGU84A04A783E pec: luigiserino@puntopec.it) Marco LO GIUDICE (C.F. LGDMRC84D30G273U – marcolog giudice@avvpec.it) e Francesca VERDICCHIO che la rappresentano e difendono per mandato in calce al presente atto e che dichiarano espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 125, 133, 134 e 136, comma 2, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni presso i seguenti indirizzi PEC: luigiserino@puntopec.it marcolog giudice@avvpec.it nonché al seguente numero di fax: 091/8778196

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*,
- 2) Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
- 3) Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia (C.F. 97254200153) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,



4) USR SICILIA - Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa –
Ufficio XI (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

5) USR SICILIA - Ambito territoriale per la provincia di Palermo -
Ufficio I (C.F.80012100824) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

6) USR SICILIA – Ambito territoriale per la provincia di Enna e
Caltanissetta (C.F. 92037830855) in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

7) USR LOMBARDIA – Ambito territoriale per la provincia di MILANO
in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

**- tutti domiciliati *ex lege* presso l'avvocatura Distrettuale dello Stato di
MILANO (ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it)**

NONCHE'

di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti (provinciali,
interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo (fasi B, C e D dell'art.
6 del CCNL) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto Ministero,
validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA
PRIMARIA POSTO COMUNE E POSTO LINGUA che in virtù
dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto di parte ricorrente
nei predetti elenchi, verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio.

IN FATTO

L'odierna ricorrente è un'insegnante di scuola primaria immessa in ruolo,
nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito dell'accettazione della proposta di



assunzione formulata ai sensi della Legge 107/2015, art. 1, comma 98, lett. C), nella classe di concorso SCUOLA PRIMARIA “posto comune”, e della conseguente sottoscrizione, in data 26.11.2015, di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con il Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la LOMBARDIA (**all. 1**) Scuola Primaria Istituto comprensivo I.C. VIA ARCADIA – MILANO (codice meccanografico MIIC8FW002).

Nei tempi e nei modi previsti dal CCNI sulla mobilità a.s. 2016/2017, dalla Nota Prot. n. 9520 e dalle O.O.M.M. n. 241 e n. 244, tutti pubblicati in data 08/04/2016 (**all. 2**), la ricorrente ha presentato, presso l’Ufficio Scolastico Provinciale di MILANO, “*domanda di Mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale*”, indicando, oltre ai titoli validi per l’attribuzione del punteggio previsto dal CCNI, il proprio ordine di preferenza, in relazione a 150 tra Ambiti Territoriali e Province (**all. 3**). In particolare e per quel che qui rileva, la ricorrente, partecipando alla c.d. FASE C della mobilità, ha indicato i seguenti ambiti territoriali della Regione Sicilia indicati con i numeri d’ordine di preferenza da 1 a 28: SICILIA AMBITO 017 – 020 – 018 – 019 – 0021 – 022 – 006 – 007 – 008 – 009 – 010 – 027 – 028 – 014 – 013 – 015 – 016 – 001 – 002 – 003 – 004 – 005 – 0012 – **0011** – 025 – **026** – 203 – 024.

Giova evidenziare che la ricorrente indicava come preferenza al n. 24 l’ambito territoriale 0011 (ENNA) e al n. 26 l’ambito territoriale 0026 (SIRACUSA).

La docente, con la propria domanda, precisava altresì ai fini del trasferimento di essere in possesso dei titoli richiesti per l’insegnamento della lingua inglese



Indicando quale preferenza al n. 1 il trasferimento su posto comune (AN) e al 2° posto il trasferimento sul posto lingua (IL).

Elaborata dall'Ufficio competente la domanda così presentata, è stato attribuito alla ricorrente, in relazione ai titoli indicati, il **punteggio di 15,00**, e l'ulteriore punteggio di 6,00, valevole per il caso di ricongiungimento nel comune di Palermo (prov. PA) (G273, *i.e.* il codice catastale del Comune) (**all. 4**).

In esito alle operazioni di mobilità, in data 24.8.2016, è stato comunicato alla ricorrente il di lei trasferimento per l'a.s. 2016/2017, presso l'Ambito Territoriale **LOM00000022** con assegnazione per il futuro triennio presso Istituto comprensivo I.C. VIA ARCADIA – MILANO (codice meccanografico MIIC8FW002). (**All. 5**).

Il nominativo della ricorrente era, infatti, indicato nell'elenco dei trasferimenti, pubblicati in data 29.7.2016 e passaggi del personale docente di ruolo (seconda fase – punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI) della Scuola Primaria, a opera dell'Ufficio Scolastico Provinciale di MILANO, con indicazione, quale ambito di trasferimento: LOM0000022 (**all. 6**).

Contestualmente alla pubblicazione dell'elenco dei trasferimenti da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale di MILANO, l'ambito territoriale di SIRACUSA pubblicava il *“Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria”* (**all. 7**);

Da tale bollettino si desume che per quanto attiene all'AMBITO 0026 SIRACUSA, inspiegabilmente, l'insegnante BAGLIERI Chiara, nella **FASE**



D, successiva e residuale rispetto a quella dell'odierna ricorrente (partecipante alla FASE C), otteneva il trasferimento nell'Ambito SICILIA 0026 SIRACUSA richiesto alla preferenza n. 26 con la domanda di mobilità interposta dall'odierna parte ricorrente.

Parimenti, sempre nella fase D, per quanto attiene al posto lingua (IL), una docente otteneva il trasferimento nell'ambito siciliano richiesto dalla insegnante LANZAROTTO con la preferenza n. 24. Infatti, dalla disamina del *Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria*” pubblicato, in pari data, dall'ambito territoriale di ENNA “(all. 8) si evince che la docente PUGLISI Sabrina, pur partecipando a una fase successiva e residuale della procedura di mobilità, otteneva ingiustificatamente il posto richiesto dalla odierna ricorrente.

IN DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE:

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

Com'è noto, la fonte primaria (art. 462-489 D.Lgs. 297/1994) disciplinante le procedure di mobilità, sia territoriale, sia professionale (passaggi di cattedra e di ruolo), demanda a specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali e il Ministero della pubblica istruzione la definizione di tempi e modalità, dell'ordine di priorità tra le varie operazioni di mobilità, dei criteri e modalità di formazione delle relative graduatorie.



L'Ordinanza Ministeriale 241 del 8.4.2016 *“disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017”*, precisando che *“Le norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola”* del 8.4.2016.

Ed infatti, i contratti collettivi nazionali di comparto demandano alla contrattazione collettiva integrativa la materia della mobilità del personale (vedi artt. 4 e 10 CCNL del personale del comparto scuola, sottoscritto il 29.11.2007).

Il d.lgs. 297/1994, dunque, considera la materia oggetto di contrattazione collettiva e perciò, necessariamente, sottratta all'ambito dei poteri amministrativi ed autoritativi dell'amministrazione.

Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass., Sez. un., 25 marzo 2005, n. 6421):*“la previsione normativa appare in linea con i principi generali dettati, in tema di rapporti di lavoro pubblico costituiti mediante contratti, dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni (disposizioni ora raccolte nel d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), che assegnano al dominio del diritto pubblico soltanto i procedimenti concernenti le linee fondamentali di organizzazione degli uffici; l'individuazione degli uffici di maggiore rilevanza e i modi di conferimento della titolarità dei medesimi, la determinazione delle dotazioni organiche complessive (art. 2, comma 1, d.lgs. 165/2001), nonché, come si argomenta dalla norma processuale dettata dall'art. 63, comma 4, d.lgs. 165/2001, le procedure concorsuali per*



l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, mentre ogni altra determinazione relativa all'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro (art. 5, comma 2, d.lgs. 165/2001).

In particolare, deve escludersi che i procedimenti di mobilità, compresa quella di carattere professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) siano suscettibili di essere ascritti alla categoria delle procedure concorsuali per l'assunzione.

Alla mobilità, infatti, possono aspirare i docenti già di ruolo Omissis....., con la conseguenza che la fattispecie non può essere ricondotta alla nozione allargata di "procedura concorsuale per l'assunzione", comprendente il passaggio da un'area funzionale ad altra (Cass., s.u. 15 ottobre 2003, n. 15403; 10 dicembre 2003, n. 1886; 26 febbraio 2004, n. 3948), rispetto alla quale sono configurabili interessi legittimi non solo per i partecipanti alla procedura stessa, ma anche per il terzi in qualche modo 'interessati' (Cass., s.u. 15 ottobre 2003, n. 15472). La conclusione è che la natura privata del procedimento di mobilità non consente di configurare in astratto interessi legittimi, situazioni giuridiche soggettive concepibili soltanto in correlazione con l'attività autoritativa dell'amministrazione, attività autoritativa che costituisce il presupposto costituzionalmente obbligato perché una controversia sia attribuita, ai sensi dell'art. 103 Cost., alla speciale giurisdizione del giudice amministrativo, ivi compresa quella esclusiva (C. Cost. n. 204 del 2004).



Principio, questo, ribadito dal recente intervento legislativo attuato con la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con l'inserimento dell'art. 1-bis: La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.

Di fronte all'attività non autoritativa e di diritto privato delle amministrazioni pubbliche, tutte le situazioni giuridiche soggettive degli interessati vanno ricondotte alla categoria dei diritti di cui all'art. 2907 C.c. ai fini dell'identificazione del giudice competente per la tutela.....omissis.....

In tal senso queste Sezioni unite si sono espresse ripetutamente, escludendo la configurabilità di situazioni di interesse legittimo e della giurisdizione amministrativa in presenza di procedimenti di diritto privato (tra le numerose: Cass. s.u. 28 gennaio 1998, n. 847; 19 novembre 2001, n. 15539; 27 giugno 2002, n. 9342)''.

Infine, a conferma inequivoca delle argomentazioni sopra esposte, è intervenuta la giurisprudenza amministrativa che ha dichiarato i ricorsi in *subjecta materia* inammissibili per difetto di giurisdizione, declinando la cognizione giurisdizionale in favore del Giudice ordinario (cfr., *ex multis*, Tar Lazio, sez. III-bis, sent. 20.12.2016 n. 12625/16)

Alla luce dei principi superiormente riportati, deve ritenersi sussistere la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

NEL MERITO:



1. VIOLAZIONE DELLA PROCEDURA DI MOBILITÀ PER ASSEGNAZIONE DELL'AMBITO NELLA REGIONE DI PROVENIENZA PRESCELTO DALLA RICORRENTE A UNA DOCENTE CHE HA PARTECIPATO ALLA SUCCESSIVA E RESIDUALE FASE D.

L'art. 6 del CCNI mobilità 2016/2017 disciplina, al comma 1, le 4 distinte e successive fasi dei trasferimenti e dei passaggi.

Per quel che qui rileva, in ordine alla fase C (fase alla quale, come sopra esposto, ha partecipato la ricorrente, in quanto assunta a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 98, lettera c), art. 1, L. 107/2015) è previsto quanto segue:

“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”.

Al comma 2 del medesimo art. 6 è precisato che *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato I”.*



Ai sensi dell'Allegato 1 del CCNI mobilità 2016/2017, allegato disciplinante l' "ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE EDEDUCATIVO", sub "effettuazione della fase C – Ambiti Nazionali", lett. e "trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza", prevede:

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

..... omissis.....".

E' allora evidente che, avendo, come sopra esposto, la ricorrente conseguito un punteggio di 15 punti sia per l'Ambito 011 (POSTO LINGUA) sia per l'ambito 26 POSTO COMUNE (richiesto in domanda alla preferenza n. 26) la di lei richiesta di trasferimento avrebbe dovuto essere esaminata e accolta.

Non si spiega il perché il posto comune sull'ambito SICILIA 0026, e il posto LINGUA sull'ambito SICILIA 0011 nella scuola primaria, non siano stati individuati quali sede di trasferimento per la odierna ricorrente che lo aveva espressamente richiesto.

Il rispetto del criterio del punteggio e di vicinorietà imponeva l'individuazione di una sede meno disagiata rispetto a quella illegittimamente individuata.



Di contro, siffatta sede è stata assegnata ingiustamente nella fase successiva (la Fase D) che però opera, ai termini del CCNI sulla mobilità, solo in via residuale, e cioè rispetto ai posti rimasti disponibili a seguito della conclusione della precedente fase.

E difatti, il posto comune nell'ambito territoriale SICILIA 0026 è stato assegnato alla collega BAGLIERI Chiara, che ai sensi del citato art. 6 del CCNI mobilità, ha preso parte alla Fase D della mobilità, ai sensi del quale *«gli assunti nell'a.s., '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza».*

Ebbene, nonostante una siffatta previsione, il diritto della ricorrente è stato ingiustamente compresso a vantaggio di chi, già privilegiato dalla mobilità per le prime due fasi, avrebbe potuto partecipare a quella su ambiti di altra provincia, solo limitatamente ai posti vacanti e disponibili all'esito delle operazioni interessanti i candidati della fase C.

Merita evidenziare che quanto occorso appare frutto di un errore non scusabile atteso che la docente BAGLIERI Chiara otteneva il movimento già in data 29.7.2016 all'esito della pubblicazione CONTESTUALE dei



movimenti fase B, C, D.



*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca*

ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO

(seconda fase - punti B, C e D dell'art. 6 del CCNI)

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

SCUOLA PRIMARIA

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : SIRACUSA

Data creazione documento: 29/07/2016

Provincia di assegnazione	Ordine scuola	Tipologia di posto	Classe di concorso	Fase	Cognome	Nome	Data Nascita	Codice Fiscale	Precedenza	Punteggio	Sede Assegnazione	Ambito Assegnazione
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/15	BELCASTRO	ROBERTA MARIA ROSS	05/05/1974	BLCRR74E45A089H		88	SREE80001E VII I.C. G.A. COSTANZO SIRACUSA	
SR	PRIMA	COMUNE	SCUOL	Trasferimen	BARONE	SABRINA	20/05/19	BRNSRN60E60I75		189	SREE853014 I I.C.	

Pagina 1 di 21

	RIA		A PRIMARIA	ne ambito Provinciale			78	4N				AMBITO 0025
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ambito Provinciale	TROPIANO	DOROTEA	14/08/1980	TRPDR780M54A522F		40		SICILIA AMBITO 0025
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ambito Provinciale	IETTA	LAURA	09/02/1978	TTILRA78849I754E		27		SICILIA AMBITO 0025
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ambito Provinciale	VALVO	SEBASTIANA	14/08/1973	VLVSST73M54I754P		24		SICILIA AMBITO 0026
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Assegnazione ambito Provinciale	VASQUES	VALENTINA	23/05/1982	VSQVNT82E63I754U	PRECEDENZA PREVISTA DAL C.C.N.I.	31		SICILIA AMBITO 0025
SR	PRIMARIA	COMUNE	SCUOLA PRIMARIA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	BAGLIERI	CHIARA	13/04/1972	BGLCHR72053F258O	PRECEDENZA PREVISTA DAL C.C.N.I.	29		SICILIA AMBITO 0026
SR	PRIMARIA	SOST. MINORATI PSICOFISICI	SCUOLA PRIMARIA	Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2015/16	ARGENTO	MARIA ADELE	05/03/1977	RGNMDL77C45B429N	PRECEDENZA PREVISTA DAL C.C.N.I.	68		SICILIA AMBITO 0026

Pagina 21 di 21

La questione è già stata affrontata plurime volte dalla giurisprudenza di merito di Codesto Ill.mo Tribunale (Giudice Dott.ssa Paola Di Lorenzo – R.G. 13321/16) (**all. 10**) (sentenza del 23.2.2017) che ha accolto la questione ordinando il Trasferimento della docente ricorrente presso l’ambito Siciliano, nonché dal Tribunale di Siena, Modena, Venezia, Bologna.

Con sentenza del 19/6/2017 il Tribunale di Siena ha accolto il ricorso di una insegnante – nelle medesime condizioni della odierna ricorrente – che si è vista sottrarre il proprio ambito richiesto sulla base quella che il Giudice ha definito “una pietra dello scandalo, un anello debole” (cfr. all. 11).

Ancor più categorico il Tribunale di Modena (Ordinanza n. 1159/2017 Giudice ill.mo Dott. Luigi Bettini): *«a proposito della mobilità dei docenti nella fase D il citato art. 6 stabilisce infatti che “Gli assunti nell’a.s. ’15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti”, dunque nella fase D sono assegnati quei posti non assegnati in quelle precedenti e nel caso di specie non v’è alcuna prova che il posto assegnato a Baglieri Chiara non fosse disponibile anche nella fase C, né il Ministero resistente deduce o offre di provare alcunché al riguardo;*

- e ciò a prescindere dal punteggio maturato dall’una o dall’altra docente, e dunque anche se la ricorrente ha un punteggio inferiore a quello della collega Baglieri Chiara, proprio perché diverse sono le fasi: la ricorrente ha



partecipato alla mobilità nella fase C mentre Baglieri Chiara nella successiva fase D, quella in cui sono assegnati i posti rimasti». (all. 12)

In altri termini, è di tutta evidenza che, l'odierna parte ricorrente, dopo aver espresso le preferenze degli ambiti siciliani si è vista sottrarre il posto da due docenti, di fase successiva, senza che a nulla rilevi il punteggio rispettivamente posseduto.

Nel caso di specie aver utilizzato dei posti vacanti e disponibili che dovevano essere assegnati a una docente di fase C rende illegittimo il trasferimento fuori regione. Si vuol dire che o il posto sull'ambito SICILIA 0026 o quello sull'ambito SICILIA 0011 (assegnato alla docente di fase successiva) doveva essere attribuito all'odierna ricorrente nella fase C, evitando così il trasferimento interregionale.

Da qui la necessità dell'immediata sospensione del disposto trasferimento, avendo la ricorrente diritto di concorrere all'assegnazione dei posti assegnati in Fase D, con priorità rispetto ai candidati che hanno partecipato a quest'ultima fase.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'esponente, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata,

RICORRE

A codesto Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, affinché, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione del presente ricorso, voglia - previa disapplicazione di ogni provvedimento lesivo della



posizione giuridica soggettiva della ricorrente – così provvedere:

- IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO

Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il “*Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo (seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria*”, pubblicato in data 29.7.2016 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Enna, per violazione del diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità con l’ordine di preferenza n. 24, la pone in una posizione peggiore rispetto alla docente Puglisi Sabrina;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Enna, con il punteggio ottenuto di 15 punti.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell’ambito indicato alla preferenza n. 24, illegittimamente attribuita a una docente con punteggio inferiore alla ricorrente stessa.

IN VIA SUBORDINATA

Ritenere e dichiarare illegittimo, errato, nullo e/o annullare e/o comunque disapplicare il “*Bollettino trasferimenti del personale docente di ruolo*



(seconda fase B, C e D art. 6 del CCNI) anno scolastico 2016/2017 Scuola primaria”, pubblicato in data 29.7.2016 dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ambito Territoriale per la Provincia di Siracusa, per violazione del diritto della ricorrente a ottenere il trasferimento in uno degli Ambiti Territoriali indicati nella propria istanza di mobilità con l’ordine di preferenza n. 26, la pone in una posizione peggiore rispetto alla docente Baglieri Chiara;

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a inserire la ricorrente nel predetto Bollettino dei trasferimenti dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, Ambito territoriale per la provincia di Siracusa, con il punteggio ottenuto di 15 punti.

Conseguentemente, condannare le Amministrazioni convenute, ciascuna per quanto di propria competenza, a disporre il trasferimento della ricorrente nell’ambito indicato alla preferenza n. 26, illegittimamente attribuita a una docente con punteggio inferiore alla ricorrente stessa.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

Con espressa riserva di agire in un successivo giudizio al fine di richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti a causa del comportamento illegittimo delle amministrazioni resistenti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre accessori come per legge con attribuzione *ex art. 93 c.p.c.* in favore dei sottoscritti avvocati, che ne sono creditori e antistatari.



IN VIA ISTRUTTORIA

Ove e per quanto necessario si richiede che sia fatto ordine di esibizione, ai sensi degli artt. 210 e ss. c.p.c. alle amministrazioni resistenti dei seguenti documenti:

Fascicolo personale della ricorrente;

Domande di mobilità dei docenti trasferiti negli ambiti della Regione Sicilia ed aventi punteggio inferiore alla ricorrente così come individuati nella tabella riportata nel presente ricorso;

Bollettino dei trasferimenti relativo alla scuola primaria con la specifica in chiaro della fase di appartenenza della procedura di mobilità dei singoli docenti che hanno ottenuto il trasferimento su sede e su ambito, della fase di appartenenza riguardo la immissione in ruolo;

Acquisizione dell'algoritmo che gestisce il software relativo ai trasferimenti interprovinciali del personale docente anno scolastico 2016/17.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C. con pubblicazione sul sito del MIUR.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO e RILEVATO CHE



Il contraddittorio deve ritenersi regolarmente instaurato nei confronti delle autorità scolastiche intime indicate in epigrafe, non essendo ravvisabili, nella vicenda processuale *de quo*, le posizioni di altri docenti collocati nella graduatoria di mobilità, tali da legittimarne il loro ingresso in giudizio.

Gli altri docenti posti in graduatoria e ottenenti il trasferimento, infatti, non assumono rilievo, in quanto il rimedio invocato, assegnazione di una qualsivoglia sede in uno degli Ambiti della Sicilia sopra indicati, non determina la perdita della sede da parte dei docenti di che trattasi.

Al riguardo, si osserva che, come ritenuto anche dalla giurisprudenza formatasi in *subiecta materia*, *“il litisconsorzio necessario ricorre, fuori dai casi previsti dalla legge, solo quando la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio fa sì che la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non resa nei confronti di una pluralità di soggetti (detti, appunto, litisconsorzi necessari), ma nella fattispecie il ricorrente ha chiesto il riconoscimento di un diritto che fa esclusivamente parte della sua sfera giuridica, sicchè la tutela richiesta può essere data senza la necessaria presenza degli altri soggetti presenti in graduatoria (che potrebbe, beninteso, intervenire volontariamente ex art. 150 cpc)”* (Trib. Arezzo, sentenza n. 275/2013).

Ove si ritenga, però, che il ricorso vada notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, nella detta ipotesi essi sarebbero da identificarsi non solo nei docenti i cui nominativi sono stati indicati in ricorso,



ma anche in tutti gli ulteriori soggetti presenti nel medesimo bollettino dei trasferimenti.

La notifica nei modi ordinari sarebbe, quindi, impossibile, non soltanto per la vasta pluralità dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare i tutti i docenti.

Al riguardo si rileva che la tradizionale notificazione per pubblici proclami sulla Gazzetta Ufficiale è uno strumento recessivo, la cui utilità è dubbia, oltrech  onerosa per la odierna ricorrente, come anche ritenuto dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, sentenza 19 febbraio 1990, n. 106: “[...] *Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio – di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]*”;

la giurisprudenza sia amministrativa sia ordinaria hanno soventemente disposto, ai sensi dell’art. 151 cpc, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall’art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte; tale notificazione   stata disposta pi  volte da Giudici del Lavoro in controversie identiche a quella per cui   causa, come   riscontrabile dal sito del convenuto Ministero dell’Istruzione, dell’Universit  e della Ricerca all’indirizzo: <http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami>;

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori



FANNO ISTANZA

affinché il Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione su Gazzetta Ufficiale

VOGLIA AUTORIZZARE

LA NOTIFICAZIONE DEL PRESENTE RICORSO

nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la

PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR

dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intime;
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI (provinciali, interregionali e nazionali) DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO (FASI B e C e di cui all'art. 6 del CCN) per tutti gli ambiti territoriali italiani del convenuto ministero, validi per l'anno scolastico 2016/2017 per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell'inserimento corretto e a norma di legge e di contratto, a tutti gli effetti, di parte ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente);



e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto.

PRODUZIONI

1. Contratto a tempo indeterminato;
2. CCNI del 8.4.2016, OO.MM. del 8.4.2016, nn. 241 e 244;
3. Domanda mobilità
4. Attribuzione del punteggio ai fini della mobilità
5. Mail assegnazione ambito e sede scolastica
6. Bollettino Trasferimenti MILANO
7. Bollettino Trasferimenti Siracusa
8. Bollettino trasferimenti Enna
9. Sentenza Tribunale di Milano Dott.ssa Di Lorenzo
10. Ordinanza del Tribunale di Modena R.G. 27/2017
11. Sentenza Tribunale di Siena

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è di valore indeterminato e che lo stesso è ESENTE (cfr. certificazione allegata)

Palermo, la data del deposito

Avv. Marco Lo Giudice

Avv. Luigi Serino

Avv. Francesca Verdicchio

